



COMUNE DI VALLIO TERME

- Provincia di Brescia -

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE – I.U.C.**

Sommario

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC	5
Art. 1. Oggetto del regolamento	5
Art. 2. Soggetto attivo	5
Art. 3. Entrata in vigore e abrogazioni.....	5
TITOLO II – DISCIPLINA PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.	7
Art. 4. Oggetto e scopo del Regolamento.....	7
Art. 5. Esenzioni	7
Art. 6. Abitazioni principali e sue pertinenze soggette all’imposta.....	7
Art. 7. Valore aree edificabili.....	8
Art. 8. Attività di liquidazione e accertamento.....	9
Art. 9. Compenso incentivante al personale addetto	9
Art. 10. Norme abrogate	9
TITOLO III - DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.....	10
Art. 11. Definizioni	10
Art. 12. Presupposto ed esclusioni.....	10
Art. 13. Soggetti passivi	11
Art. 14. Imponibilità dei fabbricati e delle aree edificabili	11
Art. 15. Base imponibile.....	11
Art. 16. Periodo d’imposta.....	12
Art. 17. Esenzioni	12
Art. 18. Piano finanziario per i servizi indivisibili.....	13
Art. 19. Determinazione delle aliquote	13
Art. 20. Aliquote per l’anno 2014.....	14
Art. 21 Riduzioni	14
Art. 22 Obbligo di dichiarazione.....	15
Art. 23 Contenuto della dichiarazione	16
Art. 24 Versamenti	16
Art. 25 Poteri del Comune	17
Art. 26 Accertamento	17
Art. 27 Sanzioni	17
Art. 28 Inadempimento agli obblighi di versamento	18
Art. 29 Interessi	19

Art. 30 Rimborsi.....	19
Art. 31 Somme di modesto ammontare	19
Art. 32 Contenzioso	19
Art. 33 Disposizioni transitorie	20
TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI – TARI.....	21
Art. 34. Natura della TARI.....	21
Art. 35. Gestione e classificazione dei rifiuti.....	21
Art. 36. Rifiuti assimilati agli urbani	21
Art. 37. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	22
Art. 38. Definizioni	23
Art. 39. Presupposto per l’applicazione della TARI.....	23
Art. 40. Soggetti passivi	24
Art. 41. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	24
Art. 42. Esclusione dall’obbligo di conferimento.....	25
Art. 43. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	25
Art. 44. Superficie degli immobili	26
Art. 45. Costo di gestione	27
Art. 46. Determinazione della tariffa	28
Art. 47. Articolazione della tariffa	28
Art. 48. Periodi di applicazione della TARI	30
Art. 49. Tariffa per le utenze domestiche	30
Art. 50. Occupanti le utenze domestiche	30
Art. 51. Tariffa per le utenze non domestiche	31
Art. 52. Classificazione delle utenze non domestiche.....	32
Art. 53. Scuole statali.....	32
Art. 54. TARI giornaliera	33
Art. 55. Tributo provinciale.....	33
Art. 56. Riduzioni per le utenze domestiche	33
Art. 57. Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	35
Art. 58. Riduzioni per il recupero	35
Art. 59. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	36
Art. 60. Altre agevolazioni.	36
Art. 61. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	37

TITOLO V - NORME COMUNI	38
Art. 62. Obbligo di dichiarazione	38
Art. 63. Contenuto della dichiarazione	39
Art. 64. Versamenti	40
Art. 65. Poteri del Comune	41
Art. 66. Accertamento	41
Art. 67. Sanzioni	42
Art. 68. Inadempimento agli obblighi di versamento	42
Art. 69. Interessi	43
Art. 70. Rimborsi	43
Art. 71. Somme di modesto ammontare	43
Art. 72. Contenzioso	43
Art. 73. Maggiorazione TARES	44
Art. 73. Disposizioni transitorie	44
Art. 74. Entrata in vigore	44
ALLEGATO A <i>Sostanze assimilate per qualità ai rifiuti urbani</i>	45
ALLEGATO B <i>Categorie delle utenze non domestiche.</i>	47

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale prevista dall'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili a IUC, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In tal caso i servizi da fornire sono a carico del comune che applica e riscuote il prelievo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. E' comunque vietata la doppia imposizione.

Art. 3. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla stessa data è soppressa il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.
5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO II – DISCIPLINA PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.

Art. 4. Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta municipale propria di cui al Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, ed al Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
2. In particolare, con il presente Regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, nonché dell’art. 50 della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Titolo II, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 5. Esenzioni

1. In aggiunta alle esenzioni dall’imposta previste dall’art.9 del D.Lgs. 14 Marzo 2011 n. 23 e dall’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i) del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, sono esenti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle Aziende Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dell’ente non commerciale utilizzatore.
3. Si conferma l’esenzione già prevista ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 Dicembre 1977 n. 984 per i terreni agricoli e rurali del territorio comunale trattandosi di comune montano.

Art. 6. Abitazioni principali e sue pertinenze soggette all’imposta

1. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. All'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica la detrazione come fissata con deliberazione di Consiglio Comunale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche:
 - Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 del D.Lgs. 504/1992, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale (*combinato disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 e 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992*).
 - Alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. La detrazione per abitazione principale (e non l'aliquota ridotta) si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (*combinato disposto degli artt. 13, comma 10, ultimo periodo del D.L. n. 201/2011 e 8, comma 4 del D.Lgs. 504/1992*).

Art. 7. Valore aree edificabili

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili come stabiliti dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree edificabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 possono essere variati con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il 31 Dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1 Gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 8. Attività di liquidazione e accertamento

1. Il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento è fissato al 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, ed è riferito a tutte le ipotesi in cui si sia verificato un omesso, parziale o tardivo versamento.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 9. Compenso incentivante al personale addetto

1. Articolo abrogato ex legge

Art. 10. Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

TITOLO III - DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Art. 11. Definizioni

1. Per l'applicazione della TASI si intende per:
 - a. *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - b. *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
 - c. *fabbricato*: l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, al Catasto Edilizio Urbano, compresi i fabbricati rurali, i fabbricati strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
 - d. *abitazione principale*: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente come definita ai fini dell'IMU, comprese le fattispecie ad essa assimilate, sempre ai fini IMU, dalla legge o dal vigente regolamento comunale; qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi del territorio comunale, il regime previsto per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica a un solo immobile;
 - e. *pertinenze dell'abitazione principale*: le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), per non più di un'unità per ciascuna delle indicate categorie catastali, stabilmente adibite a pertinenza dell'unità adibita ad abitazione principale, anche se con questa unitamente iscritte in catasto; alle pertinenze si applica, salvo non sia diversamente disposto, il regime tributario previsto per l'abitazione principale;
 - f. *area edificabile*: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, come definiti dall'art. 58, comma 2, d.lgs. 446/1997, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
 - g. *terreno agricolo*: il terreno effettivamente adibito all'esercizio di una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, salvo non costituisca area fabbricabile.

Art. 12. Presupposto ed esclusioni

1. Il presupposto della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, comprese le abitazioni principali e fattispecie assimilate, e di aree edificabili.
2. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

Art. 13. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta dai possessori e dai detentori a qualsiasi titolo degli immobili indicati al precedente articolo 12.
2. Nel caso di pluralità di possessori la TASI relativa all'immobile è dovuta da tutti i possessori in solido ed è pari alla somma delle porzioni d'imposta calcolate con riferimento alla situazione dei singoli possessori, in particolare per imponibile, aliquota, detrazioni, riduzioni, quote di possesso e periodi di imposta.
3. Nel caso di immobile detenuto da soggetto che non ne ha il possesso, la TASI relativa all'immobile è computata in relazione alla situazione del possessore, o in caso di pluralità di possessori ai sensi del comma precedente, ed è dovuta dal detentore nella misura del 30% e per la parte restante dal possessore, senza vincolo di solidarietà tra di loro. La TASI è dovuta dal solo possessore nel caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nell'anno solare.
4. Nel caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido per la quota loro spettante ai sensi del comma precedente.
5. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta esclusivamente dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, sino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Il soggetto che gestisce i servizi comuni negli immobili in multiproprietà e nei centri commerciali integrati è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e di uso esclusivo, fermi restando gli obblighi incombenti sui singoli detentori o possessori per i medesimi immobili.

Art. 14. Imponibilità dei fabbricati e delle aree edificabili

1. Il fabbricato è soggetto a TASI dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo può essere rilevata dai consumi di acqua, energia elettrica, gas, servizi telefonici e telematici non relativi alle attività di cantiere.
2. Su richiesta del contribuente, l'Ufficio Tecnico Comunale attesta se un immobile ubicato nel territorio comunale è edificabile in base alle risultanze agli atti presso l'ufficio.

Art. 15. Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
2. La base imponibile è ridotta alla metà:
 - a. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, come definiti ai fini dell'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
 - b. per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del Dlgs. n. 42 del 2004.
3. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non si cumulano.

Art. 16. Periodo d'imposta

1. La TASI è dovuta per anni solari, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 17. Esenzioni

1. Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono altresì esenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque

assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 18. Piano finanziario per i servizi indivisibili

1. Il Consiglio Comunale individua annualmente i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta e, per ciascuno di essi e relativamente all'anno di riferimento redige un piano finanziario dei costi di gestione e investimento, compresi i costi interni di controllo, pianificazione, sorveglianza, coordinamento, e simili.
2. Sono indivisibili i servizi pubblici di natura collettiva per i quali non è possibile determinare la quota di fruizione da parte del singolo. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono servizi pubblici indivisibili l'illuminazione pubblica, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle strade, la gestione e la manutenzione della scuole, la gestione del patrimonio monumentale e dell'arredo urbano, la polizia locale.

Art. 19. Determinazione delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale delibera annualmente le aliquote della TASI, differenziandole in ragione della tipologia di immobile e del settore di attività, nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - a. il gettito non può eccedere i costi complessivi dei servizi indivisibili, come specificati nel Piano finanziario;
 - b. la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre eventuali minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
2. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e può essere ridotta fino all'azzeramento.
3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, non può essere superiore all'1 per mille.
4. La deliberazione delle aliquote, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote deliberate per l'anno precedente.

Art. 20. Aliquote per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI per ogni tipologia di immobili non può eccedere il 2,5 per mille.
2. Per l'anno 2014 possono essere superati i limiti stabiliti all'articolo 19, comma 1, lett. b) e al comma 1 del presente articolo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del decreto-legge n. 201, del 2011.
3. Le detrazioni di cui al comma precedente sono commisurate alla quota e al periodo di realizzazione del presupposto e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione.

Art. 21 Riduzioni

1. Si applicano le seguenti riduzioni della TASI:
 - detrazione ordinaria pari a 50,00 € per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (rapportata al periodo dell'anno durante il quale viene mantenuta la suddetta destinazione), classificate nella categoria catastale A, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - ulteriore detrazione pari a € 10,00, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale gravate da mutuo ipotecario;
 - ulteriore detrazione di € 10,00 per ciascun figlio a carico di età non superiore a 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della detrazione per figli non può superare l'importo massimo di euro 30,00 (n. 3 figli di età inferiore ai 18 anni);
 - ulteriore detrazione di € 10,00 per ciascun figlio del medesimo nucleo familiare portatore di handicap con una invalidità superiore al 50%;
 - ulteriore detrazione pari a € 10,00 per ogni immobile i cui proprietari siano pensionati percettori dell'assegno sociale non superiore a € 7.730,32 nel caso di unico proprietario ovvero non superiore a € 13.047,97 nel caso di coniugi proprietari;

- ulteriore detrazione di € 10,00 per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi come abitazione principale da comprovare mediante autocertificazione.
2. Viene considerata assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata.
 3. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Art. 22 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TASI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. La dichiarazione, da redigersi sui appositi modelli predisposti dal Comune, è suddivisa in più sezioni, ciascuna riguardante i dati relativi al singolo prelievo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati; nel tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.
5. Il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:
 - a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
 - b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione

telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 23 Contenuto della dichiarazione

1. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
2. Ai fini della TASI il possessore deve indicare l'eventuale soggetto detentore dell'immobile o, in caso di pluralità di detentori, almeno uno di essi. Alla dichiarazione relativa alla TASI si applicano, per quanto qui non previsto, le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 24 Versamenti

1. La TASI dovuta per il primo semestre è versata entro il 16 giugno dell'anno di riferimento; il tributo dovuto per il secondo semestre è versato entro il 16 dicembre del medesimo anno. Il versamento avverrà tramite modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale.
2. Le scadenze indicate nel comma precedente sono modificabili con la deliberazione di approvazione delle Tariffe ed Aliquote. E' in ogni caso consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Qualora alla scadenza della prima rata non siano state ancora approvate le tariffe, le aliquote, le detrazioni o le riduzioni per l'anno di competenza, il versamento relativo al primo semestre è effettuato in acconto, applicando le tariffe, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni in vigore nell'anno precedente.
4. Sulla base delle risultanze della propria banca dati, il Comune trasmette ai Contribuenti, anche per posta semplice, invito di pagamento che indicherà le somme da versare, le scadenze e le modalità di pagamento, e recherà in allegato la modulistica di pagamento precompilata, assicurando la massima semplificazione e facilitazione per il versamento. Qualora il Comune non disponga di uno o più dati rilevanti per l'applicazione del tributo, il modello dovrà essere completato dal contribuente con i dati e i computi necessari per la determinazione della somma da versare.
5. Per la TASI, nel caso di pluralità di possessori l'invito di pagamento indicherà di regola la quota imputabile al singolo possessore, ferma restando la solidarietà tra compossessori per l'obbligazione tributaria relativa all'immobile.
6. Il contribuente in regola con i versamenti può richiedere, indicandone le ragioni ed entro la scadenza del versamento, la rateizzazione dei pagamenti sino a 6 rate bimestrali, con applicazione degli interessi

legali. Il contribuente che non adempie puntualmente alle scadenze stabilite decade dalla rateizzazione e deve versare le sanzioni per omesso versamento di cui al primo comma dell'articolo 27.

Art. 25 Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile della TASI.
 2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari relativi alla TASI, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
-

Art. 26 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
 2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per la TASI, nonché le sanzioni, gli interessi di mora, e le spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
 3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione fino a 6 rate bimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 29. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
 4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
-

Art. 27 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 7 dell'art. 67, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 65, comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Art. 28 Inadempimento agli obblighi di versamento

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione

per omesso pagamento di cui all'articolo 27, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 26.

Art. 29 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
-

Art. 30 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 29, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
-

Art. 31 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 6 euro per anno d'imposta.
 2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di cessazione del presupposto.
-

Art. 32 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 33 Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2014, il termine di versamento della prima rata è fissato al 16 ottobre per la TASI.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI – TARI

Art. 34. Natura della TARI

1. La tassa sui rifiuti (TARI) istituita dal presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi qui attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La tariffa della TARI si conforma ai principi contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 35. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 36. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro trenta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 62, comma 3, dalle utenze

che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 37. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 38. Definizioni

1. Per l'applicazione della TARI si intende per:
 - a. possesso: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - b. detenzione: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
 - c. locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - d. aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - e. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - f. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui rientrano in particolare le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 39. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono escluse da TARI:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree adibite a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
 - b. le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche

in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 40. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta da tutti i possessori o detentori in solido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 41. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili oppure sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. gli edifici adibiti al culto nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale attività;
 - d. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- e. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 42. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 41.

Art. 43. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 37, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dalla TARI le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 36, comma 1, fatto salvo quanto al comma 2 del medesimo articolo.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, computando l'intera superficie su cui l'attività è svolta in ragione delle percentuali indicate nel seguente elenco.

Attività	% di computo
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55
Elettrauto	65
Caseifici, cantine sociali	55
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie,	55
Lavorazioni ceramiche, smalterie	55
Officine di carpenteria metallica	55
Tipografie, stamperie, vetrerie	75
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	75
Calzifici Laboratori tessili e simili	55
Farmacie, Ambulatori Medici Termali e Dentistici	80

5. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:
- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. comunicare entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 44. Superficie degli immobili

1. Fino alla compiuta attuazione dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. la superficie rilevante per l'applicazione della TARI è costituita, per tutte le utenze, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
 - b. conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
 - c. ai fini dell'attività di accertamento e fino a prova contraria, il Comune può presumere che la superficie assoggettabile a TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sia pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Attuato l'allineamento tra i dati catastali relativi alla generalità delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile alla TARI:
 - a. delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b. delle altre tipologie di utenza resta quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile è misurata per i locali al netto dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50; per le aree scoperte è misurata al filo interno dei muri (se esistenti) o al confine, al netto di eventuali costruzioni.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 5 mq per colonnina di erogazione.

Art. 45. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal soggetto a cui è affidato il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani

almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 46. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Per l'anno 2014 e fino alla determinazione delle tariffe della TARI l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo del previgente prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l'importo delle rate per l'anno 2014 è determinato applicando le tariffe relative al prelievo sui rifiuti vigente nel 2013. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2014.

Art. 47. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_b e K_d di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con il limite massimo del 5%.
5. Le delibere tariffarie determinano il costo di conferimento del rifiuto secco indifferenziato, specificato:
 - a. Per unità di peso, pari al complesso dei costi variabili rapportato alla produzione globale di rifiuto secco indifferenziato nell'anno di riferimento;
 - b. Per unità di volume ragguagliato al volume medio della calotta e rilevato sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.
6. Le delibere tariffarie individuano, per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica, il livello minimo di conferimento del rifiuto secco indifferenziato, determinato in Euro e in litri.
7. Per le utenze domestiche il livello minimo di conferimento, di cui al precedente comma 6, è determinato sulla base dei dati medi di conferimento dell'anno precedente e degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'amministrazione.
8. Per le utenze non domestiche il livello minimo di conferimento, di cui al precedente comma 6, è determinato sulla base dei coefficienti K_d di cui al punto 4.4. all. 1, DPR. 158/1999, ridotti sulla base di dati medi di conferimento dell'anno precedente e degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'amministrazione.
9. La quantità di rifiuti conferiti da ogni singola utenza non può in ogni caso essere inferiore alla percentuale, stabilita nella delibera tariffaria, del livello minimo di conferimento di cui al precedente comma 6. In tal caso, salvo dimostrazione da parte dell'utente delle motivazioni per il minor numero di conferimenti eseguiti, viene applicata una maggiorazione della tariffa base nella misura stabilita annualmente nella delibera tariffaria.
10. La maggiorazione di cui al precedente comma 9 viene applicata agli utenti che non abbiano provveduto al ritiro della chiavetta per l'apertura della calotta del rifiuto secco indifferenziato e del rifiuto organico.

11. Il Comune può attivare servizi di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti il cui costo verrà ripartito, in tutto o in parte, sugli utenti che effettivamente ne fruiscono e in proporzione al quantitativo di rifiuti conferiti.

Art. 48. Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 62, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 49. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo di conferimento di cui all'art. 47, comma 5.
3. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di rifiuti conferiti forniti dal gestore del servizio, la parte variabile della tariffa è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di dati attendibili viene addebitato l'importo determinato in base alla metodologia di cui al punto 4.2 dell'allegato 1, DPR 158/1999.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 50. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche di residenza anagrafica il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia. Per le abitazioni tenute a disposizione nel comune di residenza si assume un numero di occupanti pari a uno.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per le multiproprietà e per le "seconde case" di proprietà di residenti si applica la tariffa di unico occupante.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 64, comma 6, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 51. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo di conferimento di cui all'art. 47, comma 5.

3. In caso di mancanza, perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la parte variabile della tariffa è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di dati attendibili viene addebitato l'importo determinato in base alla metodologia di cui al punto 4.2 dell'allegato 1, DPR 158/1999.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Nel caso di rifiuti assimilati ai sensi dell'articolo 43, comma 2, il coefficiente Kd applicato è pari al rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti.

Art. 52. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 53. Scuole statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 54. TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni previste all'articolo 59 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 55. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

Art. 56. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 40%;
 - c. abitazioni che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell' utilizzo in sito del materiale prodotto una riduzione del 15%; la riduzione è subordinata alla presentazione entro trenta giorni dall'attivazione del compostaggio, di apposita istanza attestante di avere attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell' apposito contenitore. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni:
 - l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta istanza;
 - le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo;
 - dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari.
 - d. abitazioni ove risiedano bambini con età inferiore a 3 anni che praticano l'utilizzo di pannolini lavabili una riduzione del 15%. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'utilizzo, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare l'utilizzo di pannolini lavabili in modo continuativo. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare il reale utilizzo dei pannolini lavabili.
 - e. Abitazioni occupate da soggetti che abbiano conferito rifiuti pregiati presso l'Isola Ecologica sovracomunale sita in Gavardo (BS) nella misura stabilita annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 4. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Comune o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico e dell'utilizzo di pannolini lavabili. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota di tariffa del tributo indebitamente ridotta, con la sanzione nella misura del 50% del tributo non versato per infedele dichiarazione e con gli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 57. Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 56.

Art. 58. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La percentuale di riduzione fruibile, arrotondata all'unità percentuale più prossima, si correla, come dalla seguente tabella, al rapporto tra l'effettiva quantità avviata al recupero di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi misti, secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) e la quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo (nel D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kd)

<i>Percentuale di rifiuti avviati al recupero</i>	<i>Riduzioni della tariffa</i>
Fino al 25% dei rifiuti prodotti	10%
Dal 26% al 50% dei rifiuti prodotti	20%
Dal 51% al 75% dei rifiuti prodotti	30%
Dal 76% al 95% dei rifiuti prodotti	40%
Oltre il 96% dei rifiuti prodotti	50%

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredato della documentazione attestante il recupero e dell'ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale annuo delle riduzioni ammissibili ai sensi del presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 59. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 500 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa (parte fissa e variabile), nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 60. Altre agevolazioni.

1. Il Comune riconosce inoltre le seguenti agevolazioni, relative sia alla parte fissa sia a quella variabile:
 - a. riduzione del 100% per i locali e le aree ad uso scolastico occupati da soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate a quelle pubbliche (es. scuola materna).
2. Per le utenze domestiche è riconosciuto l'abbattimento del numero di componenti per i nuclei familiari, residenti nel Comune, in cui sia presente uno o più soggetti con età inferiore a 4 anni. L'agevolazione opera limitatamente al periodo in cui sussistono le condizioni necessarie per il riconoscimento dell'agevolazione.
3. Alle utenze domestiche con presenza di anziani con problemi di incontinenza, il minimo di conferimento è aumentato, senza incremento dell'addebito a questo titolo, sulla base di dati medi, desunti anche da campioni rappresentativi; tale aumento è stabilito con la deliberazione tariffaria salvo non venga istituito uno specifico servizio per i rifiuti tessili sanitari. Il riconoscimento dell'incremento del livello minimo di conferimento è subordinato alla presentazione di apposita istanza attestante i requisiti necessari. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare la reale sussistenza dei requisiti.

4. La copertura delle agevolazioni previste dal presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, con il limite del 7% del costo complessivo del servizio.
5. Per la fruizione delle agevolazioni si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 56.

Art. 61. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V - NORME COMUNI

Art. 62. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della IUC devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare, a fini TARI, il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione relativa alla componente TARI deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo (inizio occupazione, variazione, cessazione ecc); per le altre componenti della IUC il suddetto termine è fissato al 30 giugno dell'anno successivo.
4. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione, da redigersi sui appositi modelli predisposti dal Comune, è suddivisa in più sezioni, ciascuna riguardante i dati relativi al singolo prelievo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati; nel tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
6. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.
7. Il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:
 - a. le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
 - b. per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 63. Contenuto della dichiarazione

1. Ai fini della TARI la dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
 - c. l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
 - e. la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. Ai fini della TARI la dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a

presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4. Ai fini della TASI il possessore deve indicare l'eventuale soggetto detentore dell'immobile o, in caso di pluralità di detentori, almeno uno di essi. Alla dichiarazione relativa alla TASI si applicano, per quanto qui non previsto, le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 64. Versamenti

1. La TASI dovuta per il primo semestre è versata entro il 16 giugno dell'anno di riferimento; il tributo dovuto per il secondo semestre è versato entro il 16 dicembre del medesimo anno. Il versamento avverrà tramite modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale.
2. La TARI dovuta per il primo semestre è versata entro il 30 luglio dell'anno di riferimento compresi gli addebiti e gli accrediti per i conferimenti eccedenti o inferiori rispetto ai limiti garantiti in tariffa dell'anno precedente; il tributo dovuto per il secondo semestre è versato entro il 30 novembre del medesimo anno. Il versamento avverrà tramite modello F24 o nonché altri servizi elettronici di pagamento interbancari e postali indicati nell'invito di pagamento di cui al comma 6.
3. Le scadenze indicate ai due commi precedenti sono modificabili con la deliberazione di approvazione delle Tariffe ed Aliquote. E' in ogni caso consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. L'IMU è versata secondo le modalità e alle scadenze stabilite dalla normativa vigente.
5. Qualora alla scadenza della prima rata non siano state ancora approvate le tariffe, le aliquote, le detrazioni o le riduzioni per l'anno di competenza, il versamento relativo al primo semestre è effettuato in acconto, applicando le tariffe, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni in vigore nell'anno precedente.
6. Sulla base delle risultanze della propria banca dati, il Comune trasmette ai Contribuenti, anche per posta semplice, invito di pagamento che indicherà le somme da versare, le scadenze e le modalità di pagamento, e recherà in allegato la modulistica di pagamento precompilata, assicurando la massima semplificazione e facilitazione per il versamento. Qualora il Comune non disponga di uno o più dati rilevanti per l'applicazione del tributo, il modello dovrà essere completato dal contribuente con i dati e i computi necessari per la determinazione della somma da versare.
7. Per la TASI, nel caso di pluralità di possessori l'invito di pagamento indicherà di regola la quota imputabile al singolo possessore, ferma restando la solidarietà tra compossessori per l'obbligazione tributaria relativa all'immobile. Nel caso di pluralità di detentori l'invito è di regola inviato al solo soggetto a cui è addebitata la TARI, ferma restando la solidarietà tra codetentori per l'obbligazione loro riferibile.
8. Il contribuente in regola con i versamenti può richiedere, indicandone le ragioni ed entro la scadenza del versamento, la rateizzazione dei pagamenti sino a 6 rate bimestrali, con applicazione degli interessi

legali. Il contribuente che non adempie puntualmente alle scadenze stabilite decade dalla rateizzazione e deve versare le sanzioni per omesso versamento di cui al primo comma dell'articolo 67.

Art. 65. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile della IUC, con facoltà anche di nominare funzionari distinti per le tre componenti in cui si articola.
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari relativi alla TARI e alla TASI, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. I poteri istruttori relativi all'IMU sono disciplinati dalla specifica normativa vigente.

Art. 66. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, compreso il tributo provinciale, o per TASI, nonché le sanzioni, gli interessi di mora, e le spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione fino a 6 rate bimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 69. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 67. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 7, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 65, comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a. a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b. a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c. a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Art. 68. Inadempimento agli obblighi di versamento

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 67, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 66.

Art. 69. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 70. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 69, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 71. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 6 euro per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di cessazione del presupposto.

Art. 72. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno

1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 73. Maggiorazione TARES

1. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, applicata nell'anno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
2. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.
3. Ai rimborsi si applicano le procedure previste dall'art. 1, comma 724, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Art. 73. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Per l'anno 2014, il versamento del saldo TARI deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2014.

Art. 74. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 2014

ALLEGATO A Sostanze assimilate per qualità ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simile - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club